



FALLIMENTO DEL CLIENTE: SUBITO LA NOTA DI CREDITO IVA

Come da tempo auspicato, con il decreto “Sostegni bis” (D.L. 25/05/2021 n. 73) il Governo ha stabilito che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del proprio cliente, è possibile emettere la **nota di credito Iva** *“a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”*.

Per il **recupero dell’Iva**, quindi, in caso di fallimento o di altra procedura attivata a carico del cliente/debitore, **non si dovrà più attendere la chiusura** della stessa.

Il **momento di emissione** della nota di variazione è fissato nella data della sentenza di **fallimento**, ovvero nella data del decreto di ammissione al **concordato preventivo**, o ancora nella data del provvedimento che ordina la **liquidazione coatta amministrativa** o del decreto che dispone la procedura di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi.

La novità integra quanto già previsto dal D.Lgs. n. 175/2014, che consente l’emissione della **nota di credito** dalla data del decreto che omologa **un accordo di ristrutturazione dei debiti** e dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di **un piano attestato**.

Naturalmente, qualora **il corrispettivo sarà successivamente pagato** (dal curatore fallimentare, dal liquidatore del concordato, etc.), il cedente dei beni o il prestatore del servizio dovrà emettere **una nuova nota di variazione** dell’Iva in aumento.

Le novità di cui sopra si applicano per **le sole procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021**.

N.B. La nota di variazione emessa a seguito dell’apertura di una procedura concorsuale del cliente sarà **una nota di credito di “sola Iva”**. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha indicato di utilizzare la procedura “semplificata” (es. documento codice TD08), seguendo le relative istruzioni del software in uso per la fatturazione elettronica.

* * *

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina **Documenti e utilità**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

8 Giugno 2021